



Lettera Aperta

Alla cortese attenzione

Del Direttore Generale

Dell'Ufficio Risorse Umane

Oggetto: Criticità applicative e richiesta di chiarimento politico-sindacale sul trattamento della malattia nei giorni di riposo del personale turnista – comparto sanità pubblica

La scrivente Organizzazione Sindacale intende portare con forza alla Vostra attenzione una questione che non può più essere trattata come mero aspetto amministrativo, ma che investe direttamente la tutela della salute, della dignità professionale e dell'equità organizzativa del personale operante in regime di turnazione h24.

Nell'attuale organizzazione del lavoro sanitario, il sistema dei turni non rappresenta semplicemente una modalità di distribuzione dell'orario, ma costituisce un modello strutturale che incide profondamente sull'equilibrio psicofisico del lavoratore. In tale contesto, il riposo settimanale e il riposo compensativo non sono elementi accessori, bensì strumenti fondamentali di tutela, riconosciuti e garantiti dal quadro normativo vigente, a partire dal D.Lgs. 66/2003, dall'articolo 36 della Costituzione e dall'articolo 2109 del codice civile.

Alla luce di tali principi, desta forte preoccupazione la gestione non uniforme e, in alcuni casi, penalizzante delle assenze per malattia coincidenti con giornate di riposo programmato o con riposi compensativi derivanti dalla turnazione. L'applicazione automatica del principio secondo cui l'evento morboso si estende anche ai giorni non lavorativi inclusi nel certificato medico, se non adeguatamente declinata nel contesto del lavoro turnato, rischia di produrre effetti distortivi, traducendosi nella perdita sostanziale del diritto al riposo, nell'alterazione del monte ore individuale e in evidenti disparità di trattamento tra lavoratori appartenenti alla stessa Azienda.

In merito, si richiama il consolidato orientamento applicativo e giurisprudenziale secondo cui la malattia è computata su base calendariale e si estende anche ai giorni non lavorativi, senza determinare automaticamente il recupero del riposo. Tuttavia, lo stesso quadro interpretativo, anche alla luce dei principi sanciti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, impone che tale criterio non venga applicato in modo rigido e indistinto nel contesto del lavoro turnato, laddove il riposo costituisce parte integrante della programmazione dell'orario e del necessario recupero psicofisico del lavoratore.

Il CCNL Comparto Sanità 2019–2021 e il successivo rinnovo 2022–2024 hanno certamente chiarito che la malattia si estende anche ai giorni non lavorativi inclusi nel certificato medico, ma tale previsione non può essere interpretata in modo avulso dalla specificità del lavoro turnista. Una applicazione automatica e non contestualizzata di tale principio, infatti, può determinare una compressione sostanziale del diritto al riposo e un'alterazione del monte ore individuale, in contrasto con i principi di tutela della salute del lavoratore.

Nel lavoro turnato, la coincidenza tra evento morboso e giornata di riposo programmato o compensativo non può determinare effetti penalizzanti indiretti a carico del lavoratore, né sotto il

profilo del recupero psicofisico né sotto quello del computo orario. In particolare, non può ritenersi coerente con il quadro normativo e contrattuale una gestione che comporti, contestualmente, la perdita del riposo e la generazione di debito orario per turni non effettuati per causa di malattia.

In assenza di criteri chiari, condivisi e uniformemente applicati, si determinano situazioni in cui il lavoratore turnista, già esposto a condizioni di lavoro particolarmente gravose, subisce un ulteriore pregiudizio, venendo privato del recupero psicofisico programmato e, in alcuni casi, gravato da debiti orari derivanti da turni non effettuati per cause indipendenti dalla propria volontà.

Tale condizione non è accettabile né sul piano giuridico né su quello sindacale, in quanto si pone in contrasto con i principi di tutela della salute del lavoratore, con il corretto bilanciamento tra esigenze organizzative e diritti individuali e con gli stessi orientamenti interpretativi sopra richiamati.

Per tali ragioni, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede un chiarimento formale e definitivo sui criteri adottati dall'Azienda in materia, con particolare riferimento alla gestione delle giornate di riposo coincidenti con eventi morbosi, tenuto conto della specificità del lavoro turnista e della necessità di garantire l'effettivo recupero psicofisico del lavoratore.

Si chiede, in particolare, di chiarire se l'Azienda intenda limitarsi ad applicare in modo automatico il principio dell'assorbimento del riposo da parte della malattia oppure se preveda, nell'ambito della turnazione h24, criteri organizzativi che evitino la perdita sostanziale del riposo e l'alterazione del monte ore individuale.

Si richiede inoltre di conoscere le modalità con cui viene determinato il debito o credito orario nei casi di turni non effettuati per malattia, al fine di escludere qualsiasi penalizzazione indiretta a carico del lavoratore e garantire un corretto equilibrio tra assenza giustificata e obbligo orario.

Si ritiene altresì imprescindibile che i criteri adottati vengano formalizzati e resi pubblici, al fine di garantire trasparenza, uniformità applicativa e certezza del diritto per tutti i lavoratori, evitando interpretazioni difformi tra servizi e unità operative che alimentano contenzioso e diseguglianze.

La scrivente Organizzazione Sindacale evidenzia con determinazione che la questione sollevata non può essere ridotta a una mera interpretazione tecnica del contratto, ma rappresenta un nodo politico e organizzativo centrale nella gestione del personale sanitario, in quanto incide direttamente sulla qualità del lavoro, sulla sicurezza delle cure e sulla sostenibilità del sistema.

In assenza di un riscontro chiaro e coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente, non si escludono ulteriori iniziative di tutela nelle sedi competenti.

Si resta in attesa di un riscontro scritto e motivato.

Distinti saluti

26 marzo 2026

La Segreteria Aziendale SHC OSS